

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Nota di trasmissione verbale seduta del 24 novembre 2016.

N. 71 DEL GIORNO 24.11.2016:

Oggetto: Verifica sulle gravi condizioni di squilibrio finanziario. Parere dell'Organo di revisione alla dichiarazione di dissesto del Responsabile AA. FF. dell'Ente.

---2016-11-24-0009446
Data 24/11/2016 Ora 13.48

SAN FELICE A CANCELLO

Al Commissario Prefettizio

Al Segretario Generale

Al Responsabile Servizio finanziario

Collegio revisori

LL.SS.



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 71 del giorno 24 novembre 2016

Oggetto: verifica sulle gravi condizioni di squilibrio finanziario. Parere dell'Organo di Revisione alla dichiarazione di dissesto del Responsabile AA. FF. dell'Ente.

Sono presenti:

dott. Antonio Tomasiello – Presidente

dott. Antonio Castigliero – componente

dott.ssa Annunziata Alfano – componente

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10,30, i sottoscritti revisori dei Conti del Comune di San Felice a Canello, nella sede Comunale, presente alla riunione il responsabile del servizio finanziario dell'Ente, hanno dato corso alla verifica delle condizioni di insolvibilità dell'Ente di quei crediti liquidi ed esigibili di terzi, oltre ad altri concomitanti fattori di crisi, che possono preludere alla dichiarazione di dissesto finanziario, così come dichiarato dal Responsabile AA. FF. in propria relazione, compresi allegati, protocollati il 04.11.2016 n. protocollo 8816 e consegnati a questo Collegio in data 15.11.2016.

1. Valutazioni preliminari sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente

Occorre, preliminarmente, premettere che il Comune di san Felice a Canello versa in condizione di grave disagio economico - finanziario già da alcuni anni, come si può evincere da quanto espresso, dal Collegio dei revisori, nelle relazioni ai consuntivi degli ultimi esercizi finanziari e alcuni verbali di verifiche e pareri, quali ad esempio, verbale n. 26 del 12.03.2015, verbale n. 31 del 26.05.2015, verbale n. 35 del 02.07.2015, n. 61 del 27.07.2016, n. 63 del 08.09.2016 ed in ultimo il n. 65 del 15.09.016. La situazione si è acuitizzata verso la fine del mese di settembre u.s. come riportato, con ulteriore sensibilizzazione sulle problematiche economiche e finanziarie dell'Ente da parte Collegio dei revisori, nel verbale n. 67 del giorno 11 ottobre 2016.

Il Collegio dei revisori, nei verbali sopra evidenziati, ha messo in evidenza costantemente le problematiche e le relative cautele da adottare:

a- La gravosa situazione debitoria che sottopone l'Ente a continue procedure esecutive in quanto, per carenza di liquidità, non è in condizioni di onorare con puntualità quanto dovuto ai creditori per servizi e/o forniture ricevute;

b- L'incapacità di riscossione delle entrate correnti (tributarie ed extra tributarie), la rigidità della spesa corrente, il debito trentennale di rata annuale scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 D. Lgs. 118/2011, le riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, l'adozione del federalismo municipale che hanno cospicuamente

umentato e determinato una situazione irreversibile e procedere ad una gestione straordinaria dell'Ente.

2. Analisi della situazione cause che hanno determinato lo squilibrio

- 1) La mancata adozione di una concreta azione di ricognizione delle effettive entrate, non accompagnata da interventi gestionali di assoluto rigore;
- 2) incapace processo di dismissione del patrimonio immobiliare, già nella fase accertativa, che ha allungato i tempi di concreta realizzazione di entrate per l'Ente;
- 3) mancata adozione di interventi sulla riscossione dei tributi e dei diritti dovuti dai cittadini per la fornitura dell'acqua e per il servizio di smaltimento dei rifiuti.
- 4) carenza di programmazione alternativa al fine di migliorare il flusso delle entrate.

3. Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare

Il Collegio dei revisori, di seguito, riporta la situazione debitoria complessiva rappresentata dal Responsabile finanziario dell'Ente Rag. Ciccozzi nella nota del 4.11.2016, di cui ad oggi non viene assicurata la copertura finanziaria con i mezzi normali previsti dagli art. 193 e 194 del TUEL, comprensiva dei seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere assieme ad altre situazioni debitorie:

- Società ABC per totali euro 1.147.785,60 (anno 2014 euro 242.944,25 + e anno 2015 euro 904.841,35);
- Società ABC per totali euro 835.534,77 fino al 31.12.2013;
- mancata vendita bene immobile per gara deserta per euro 713.000,00 (già impegnati nel bilancio di previsione 2016);
- Residuo debito nei confronti di Telecom per bollette scadute pari a euro 53.225,27;
- debito residuo verso la Società E.ON per fatture scadute ed insolute pari a euro 155.963,07;
- debito fuori bilancio ditta Rifugio international (servizio randagismo) anni 2013/14 per euro 79.185,00;
- debito fuori bilancio Società Sace fct SpA per conto di ENI per pubblica illuminazione anni 2013/14 pari a euro 859.881,13;
- debiti fuori bilancio verso Banca Sistema per conto di ENI pari a euro 72.881,91;
- interessi di mora su crediti incassati Banca Sistema per conto di ENI per euro 238.034,33;
- aggiornamento della massa debitoria pari all'ammontare di euro 5.703.530,25 di cui all'elenco allegato consegnato a questo Collegio in data 15.11.2016, redatto e comunicato dal responsabile dott. Passariello, ha appesantito ulteriormente la situazione dell'indebitamento complessivo con incremento cospicuo dei debiti fuori bilancio. Detto



24



elenco comprende la cifra di euro 2.592.276,90 per debiti fuori bilancio già riconosciuti con delibera di C.C. n. 35/2016 ma che, ad oggi, risultano non finanziati per le inattività economico-finanziarie rispetto a quanto programmato in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000. Già col parere al riequilibrio di bilancio, in data 27.07.2016 verbale n. 61, il Collegio dei revisori aveva rappresentato i potenziali rischi di squilibri finanziari cui l'Ente sarebbe andato incontro senza l'adozione di concreta copertura finanziaria;

La situazione sopra esposta ha appesantito ulteriormente l'indebitamento complessivo che risponde a totali euro 9.859.021,33.

Il Collegio, in merito ai debiti da tenere in considerazione, ribadisce l'impegno finanziario dell'Ente risultante in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi ex art. 3 c. 7 d. Lgs. n. 118/2011 pari ad una rata annuale di euro 831.612,34 per anni trenta.

Il Collegio, a seguito di quanto esposto, ritiene che la situazione di crisi finanziaria e di insolvenza, sopra rappresentata, possa sfociare in ulteriori aggravii delle spese derivanti da ulteriori azioni legali di natura esecutiva, oltre a spese per morosità, spese processuali ed interessi, pertanto, con l'occasione della presa d'atto della nomina del Commissario Prefettizio nella persona della Dott.ssa Fedele Immacolata, giusto decreto Prefettizio del 07.10.2016, invita a valutare le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare gli equilibri di bilancio annuale e pluriennale dell'Ente.

Pertanto, risulta urgente e indifferibile, il ricorso a strumenti straordinari di gestione programmatico/amministrativa.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 242

Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.

1. sono da considerare in condizioni strutturalmente deficitari gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

art. 243-bis

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Il D.L. 174/2012 ha introdotto l'istituto del riequilibrio pluriennale prevedendo agli artt. 243-bis e seguenti del TUEL un nuovo strumento per il risanamento finanziario degli enti locali. Il riequilibrio finanziario pluriennale prevede il finanziamento statale garantito da apposito fondo di rotazione consentendo, in tal modo, agli enti locali che si trovino in una situazione di squilibrio finanziario strutturale e per i quali è insufficiente il ricorso agli strumenti



tradizionali previsti dagli articoli 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 al fine di evitare il dissesto finanziario mediante una procedura tesa al graduale risanamento finanziario.

Deve trattarsi di debiti legittimamente imputabili all'ente, di debiti liquidi ed esigibili, cui non sia possibile estinguere, in quanto privi di una valida copertura finanziaria, garantita dai mezzi di finanziamento autonomi dell'ente, senza che ciò comporti limitazioni delle funzioni e dei servizi indispensabili. I debiti da prendere in considerazione non sono soltanto quelli da riconoscere e da coprire, ma anche quelli che, pur già riconosciuti e contabilizzati, non sono stati ancora estinti o non si è nella condizione finanziaria di poterne continuare la estinzione (da riaccertamento straordinario dei residui).

Il ricorso alla procedura di cui al precedente articolo sospende temporaneamente, dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura alla data di approvazione del piano di riequilibrio, le procedure esecutive nei confronti dell'Ente.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio sono sostanzialmente ed obbligatoriamente legate ai seguenti fattori:

- a) innalzamento delle tariffe relative ai servizi, entrate tributarie e legate alle aliquote massime consentite;
- b) dismissione del patrimonio immobiliare;
- c) riduzione delle spese del personale;
- d) riduzione delle spese per servizi e per trasferimenti nonché di altre spese ed oneri straordinari di gestione.

Il Collegio dei revisori invita l'Ente, nel corso di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ad adottare le misure correttive che dovessero rilevarsi necessarie con urgenza, per assicurare gli equilibri previsionali e gestionale, ed in particolare:

- a) per le entrate correnti, con atti deliberativi di indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate;
- b) per le spese correnti, con adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, e con la riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari;
- c) per le entrate derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, con continuo ed attento monitoraggio in itinere alla luce delle previsioni contenute nel piano e dei deficitari trend registrati sino ad oggi.

Art. 243-ter

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali



1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, denominato: " Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

art. 243- quater

Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

Entro dieci giorni dalla delibera di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'art. 155, la quale entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

art. 244

Dissesto finanziario

1. Si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare fronte validamente con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi descritte.

art. 246

Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla medesima è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto deve essere trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.



art. 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la dichiarazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro e consegue alla necessità di condurre l'ente al risanamento finanziario, tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso, e di riportare il bilancio comunale nei limiti della legittimità contabile e finanziaria.

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE E DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI INSOLVENZA

le cause che hanno determinato la sopra esposta situazione di crisi finanziaria dell'ente sono da ascrivere principalmente a quanto segue:

- a) consistente importo dei residui attivi e passivi
- b) spese relative al personale eccessive rispetto al volume complessivo delle entrate correnti;
- c) consistente importo dei debiti fuori bilancio rilevati nel corso dell'ultimo anno;
- d) anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
- e) bassa riscossione dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, dei residui attivi pregressi iscritti in bilancio in seguito all'emissione dei relativi ruoli;



f) mancata adozione delle misure a garantire la tempestività dei pagamenti a norma della legge 3.8.2009 n. 102;

Analisi dei residui attivi

In sede di riaccertamento straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011 il Responsabile AA. FF. dell'ente ha proceduto alla costituzione di un FCDE, in considerazione delle difficoltà di riscossione e nell'adottare un criterio prudenziale nella definizione dei residui attivi da mantenere, pari a euro 21.017.766,45 rappresentato da:

- 1) ICI-IMU dal 2009 al 2013 per euro 1.790.850,53;
- 2) TARSU periodo dal 2009 al 2013 per euro 9.586.348,76;
- 3) Servizio idrico medesimo periodo per euro 9.590.084,44;
- 4) Sanzioni codice della strada medesimo periodo per euro 50.482,72

TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 21.017.766,45.

Il responsabile AA. FF. ha proceduto, inoltre, alla cancellazione, sempre di residui attivi perché non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, per euro 7.183.625,63, interpretando le comunicazioni della Società di gestione dei tributi (IAP) in merito a somme prescritte per i periodi dal 2004 al 2008 e al periodo 2003 per la gestione diretta del servizio di riscossione.

Il Collegio dei revisori nel proprio parere, di cui al verbale di seduta n. 31 del 26.05.2015, consigliava di ben esaminare il contratto di concessione della riscossione al fine di ridurre i costi stabiliti e ove possibile, ed economicamente conveniente, riorganizzare il servizio per la riscossione diretta, in considerazione del fatto che la situazione di crisi dell'ente deriva dalla insufficiente capacità di riscossione con ripercussioni sulla liquidità disponibile.

In particolare si procede alla rappresentazione, in percentuale, dei valori.

- tra volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza (consuntivo 2015) e relativa ai titoli 1 e 3 è pari al 49,18 % rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);

- basso smaltimento dei residui attivi titolo 1 e 3, del 24,13% provenienti dalla gestione dei residui attivi rapportati all'accertamento delle entrate dei medesimi titoli (soglia 65%).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Nel' ultimo periodo (consuntivo 2015) l'esame della riscossione degli accertamenti di competenza ha rilevato una percentuale sulle entrate iscritte al titolo 1 e 3 del 50,82% . Tale risultato, indice di difficoltà d'incasso, porta ad una progressiva carenza di liquidità, ad un crescente aumento dei residui passivi del titolo 1 ed a elevati importi di residui attivi titolo 1 e 3, ben rappresentando la difficile situazione finanziaria dell'Ente.

Il Collegio, in particolare, nel verbale n. 15 del 25.09.2014 "salvaguardia degli equilibri di



bilancio 2014", aveva già messo in risalto gli scarsi risultati della riscossione dei tributi raccomandando di intervenire presso la società concessionaria della riscossione IAP SRL per il potenziamento dell'azione di accertamento e riscossione nei confronti di quei cittadini riluttanti ad adempiere e/o morosi ed evasori. Il Collegio, in sede di propria relazione al rendiconto, ripetutamente per ogni anno, ha fatto rilevare le criticità scatenate, appunto, dalla inefficiente capacità di riscossione di tributi, tasse e diritti dovuti dai cittadini sia in conto competenza che in conto residui, consigliando una diversa e migliore programmazione del servizio creando condizioni di fiducia ed interesse pubblico del cittadino. Richiamo del Collegio dei revisori, rimarcato nel verbale di cui alla seduta del 02.07.2015, con cui viene messo in evidenza il carente risultato sull'azione contro elusione ed evasione e sulla riscossione del servizio idrico. Il Collegio dei revisori aveva raccomandato, già nel verbale n. 27 del 26.03.2015 e n. 34 del 09.06.2015, in sede di "verifica adempimenti diversi", sull'accelerazione dei tempi di riscossione dei tributi comunali e procedere ad eventuali azioni esecutive per il recupero delle somme dovute nei confronti di quei cittadini morosi e/o evasori.

Il collegio ha più volte raccomandato, vista la costante e corposa anticipazione di cassa presso il Tesoriere, di osservare a decorrere dal 1° gennaio 2015 quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 integrato con il D. Lgs. 126/2014, di organizzare ed adeguare la gestione delle risorse alle importanti modifiche di natura contabile e finanziaria per gli enti locali ed in particolare su principio di competenza finanziaria "potenziata".


DEBITI FUORI BILANCIO

Le fattispecie dei debiti fuori bilancio sono previste dall'art. 194 del TUEL che li considera spese non previste nei bilanci di competenza in quanto derivanti da eventi straordinari ed imprevedibili, oppure spese attivate irregolarmente senza preventiva assunzione dell'impegno.

Nella gestione finanziaria dell'Ente la presenza di debiti fuori bilancio è divenuta, nel tempo, fenomeno sistematico e strutturale, nonostante i rilievi mossi dal Collegio dei revisori.

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del biennio 2013-2014 superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (esercizio 2013: 1,99%, esercizio 2014: 4,85%, esercizio 2015: 0,30%). Il Collegio negli ultimi tempi ha sollecitato più volte gli Uffici competenti a definire la situazione, in termini di periodo di formazione entità e stato, dei debiti fuori bilancio esistenti e non esaminati.

E' evidente, conseguentemente, nel corso degli anni, che il valore elevato dei debiti fuori bilancio è sinonimo di una carente attività di verifica dello stato e della gestione del



contenzioso, come ripreso e raccomandato più volte (verbale n. 8 del 26.05.2014, verbale n. 34 del 09.06.2015, verbale n. 50 del 14.04.2016) dal Collegio dei revisori, e di una sottovalutazione delle passività potenziali e delle relative spese nel corso degli anni.

Dopo sollecitazioni, per un preciso e dettagliato elenco dei debiti fuori bilancio, viene consegnata nota, come riportato nel verbale n. 60 del 21.07.2016, da cui si riscontra un totale per debiti fuori bilancio per euro 2.592.276,90, oltre a: 1) euro 857.226,67 come da verbale del commissario ad acta dott.ssa Stella Murolo; 2) euro 3.124,00 comunicato dal responsabile AA.FF.; 3) euro 155.963,07 per debito verso E.ON Vendita SRL; 4) euro 53.225,27 debito verso Telecom SpA. Per quanto riportato, la somma dei debiti f.b. al 21.07.2016, sarebbe pari a euro 3.661.815,91. Il Collegio dei revisori non ha formulato proprio parere in quanto il tutto privo del parere di regolarità tecnica e contabile. Si raccomandava ancora di adempiere e riesaminare il tutto.

In sede di riequilibrio, come riportato nel verbale n. 61 del 27.07.2016, a seguito di altra documentazione predisposta dai responsabili degli Uffici preposti, i debiti f. b. lievitano a euro 5.317.789,58.

Con la nomina del Commissario prefettizio, quindi con la straordinarietà della gestione dell'Ente, nella revisione di tutta la documentazione dei debiti fuori bilancio da parte dei Responsabili preposti, viene redatto un nuovo elenco di debiti fuori bilancio notificato in data 04.11.2016, come rappresentato da questo Collegio nel verbale n. 70 del 15.11.2016, che riporta un totale di euro 9.859.021,33 per debiti fuori bilancio.

DIFFICOLTA' NEL GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

La mancanza di efficienza a far fronte ai propri impegni ha portato l'Ente alla incapacità di assicurare servizi essenziali a favore dei cittadini, generando il presupposto previsto dall'art. 244 del TUEL, per la dichiarazione di dissesto che è ancor più rafforzato dall'esistenza nei confronti dell'Ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non può far fronte con le modalità di cui all'art. 193 e 194 TUEL.

Non appaiono, conseguentemente, salvaguardati gli equilibri di bilancio.

Allo scrivente Organo di revisione risultano:

1) ritardi cronici nei pagamenti dei fornitori.

Non risultano ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti e nei pagamenti di ritenute erariali e di contributi per i dipendenti se non sporadicamente.

RISPETTO DEI PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. 24.9.2009.

Il Collegio dei revisori, in merito al rispetto dei parametri di deficit strutturale dell'Ente, fa riferimento a quanto riportato nel parere al Bilancio consuntivo dell'anno 2015 da cui risultano sforati, rispetto alle percentuali limite riportate nel D.M. 24.09.2009, i tre



parametri inerenti i residui attivi di nuova formazione e i residui attivi e passivi.

In merito a quanto comunicato dal responsabile AA. FF. per quanto attiene tutti gli altri parametri si verificava il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 24.9.2009 come da tabella allegata redatta dal Responsabile degli AA. FF..

CONCLUSIONI

Il Collegio tenuto conto di quanto esposto ed illustrato, rileva, in conclusione quanto segue:

- L'art. 244 del TUEL ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente, costituiti dalla c.d. "incapacità funzionale" (l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili"), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di liquidità, e l'esistenza in capo all'Ente di debiti liquidi ed esigibili cui non possa validamente farsi fronte ne con la delibera di riequilibrio di cui all'art. 193, D.Lgs. 267/2000, per essere venute meno le condizioni di cui alle delibere n. 35 e 36 del C.C. del 3 agosto 2016 determinando un saldo negativo in termini di finanza pubblica di euro 1.048.000,00, come acclarato in sede di monitoraggio dell'Ufficio Ragioneria al 30 settembre 2016 e consegnato a questo Collegio in data 15.11.2016, ne con quella di riconoscimento dei debiti f.b. di cui all'art. 194, per le fattispecie ivi previste.


- La valutazione di grave insolvenza postula un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, alla luce di reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio. Essa deve essere svolta in concreto ed in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni situazione utilizzando alcuni indici sintomatici quali, in via esemplificativa, l'entità del disavanzo di amministrazione, la sussistenza di criticità in grado di compromettere gli equilibri di bilancio non opportunamente sanate e squilibri strutturali della gestione di cassa.

- mancata adozione di misure correttive più volte raccomandate.

- persistere di un elevato importo dei residui attivi relativi ad anni precedenti confluiti nel FCDE in sede di riaccertamento straordinario come da delibera del 27.05.2015 n. 38 di G. M.. Per quanto sopra evidenziato e documentato, il Collegio ritiene che, sia per garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, sia per dare avvio ad un reale processo di risanamento finanziario, per l'Ente ricorrono tutti i presupposti per dichiarare lo stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUEL.

Alle ore 14:00 la seduta è tolta previa lettura, approvazione alla unanimità, e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei revisori



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

CODICE ENTE
4150200750

**COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di CASERTA**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 0
delibera n. 0 dei

50005 No

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
50010	No
50020	Si
50030	Si
50040	Si
50050	No
50060	No
50070	No
50080	No
50090	No
50100	No

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore ai 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente



Il Responsabile
del servizio finanziario

[Handwritten signature]



---2016-12-01-0009670
Data 01/12/2016 Ora 13.05

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Nota di trasmissione verbale seduta del 1° dicembre 2016.

Acc. 2

N. 72 DEL GIORNO 1°.12.2016:

Oggetto: Rettifica Verbale n. 71 del 24/11/2016 prot. n. 9446.

Al Commissario Prefettizio

Al Segretario Generale



Al Responsabile Servizio finanziario

Collegio revisori

LL.SS.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

PROVINCIA DI CASERTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 72 DEL 01_/12_/2016

OGGETTO: **Rettifica Verbale n. 71 del 24/11/2016 prot. n. 9446.**

Sono presenti:

- Dott. Antonio Tomasiello - Presidente
- Dott. Antonio Castigliero - Componente
- Dott. ssa Annunziata Alfano - Componente

*L'anno 2016, il giorno uno del mese di Dicembre, alle h. 12.00, i sottoscritti revisori dei conti del Comune di San Felice a Canello, si sono riuniti per la redazione del verbale indicato in oggetto. VISTO il proprio verbale n. 71 del 24/11/2016, nel quale è stato omesso per mero errore di compilazione dello stesso la parola NON , alla lettera B) del paragrafo " ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE E DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI INSOLVENZA", per cui la lettera b) viene rettificata nel seguente modo : " spese relative al personale **NON** eccessive rispetto al volume complessivo delle entrate correnti" .*

A tal proposito, l'Organo di controllo ribadisce che l'Ente per il triennio 2014-2016 rispetta i parametri previsti dal decreto 24/07/2014 del Ministero dell'Interno.

Alle h. 13.00 la seduta è tolta previa lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

